

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legislazione attuale riguardante le sostanze stupefacenti e psicotrope, disciplinata dal DPR n. 309 del 9 ottobre 1990, all'articolo 73 proibisce e sanziona ogni forma di traffico e produzione di sostanze stupefacenti e psicotrope con l'eccezione delle finalità terapeutiche, debitamente autorizzate, ovvero del consumo o detenzione finalizzata all'uso personale;
- l'assunzione voluttuaria di sostanze stupefacenti o psicotrope, come è scientificamente dimostrato, oltre a provocare un rapido e notevole detimento delle condizioni di salute degli assuntori, compromette sensibilmente la incolumità pubblica, stante i fenomeni di devianza sociale, delittuosità e, in generale, turbamento della sicurezza urbana connesso sia alle condotte attuate dai soggetti in alterate condizioni psicofisiche, sia alla degradata fruizione dei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- vari studi criminologici e sociologici auspicano interventi pubblici volti a vietare il consumo ostentato, o comunque esibito, di sostanze stupefacenti o psicotrope, in quanto tale divieto può utilmente fungere sia da prevenzione speciale, onde rendere più difficoltoso l'utilizzo delle predette sostanze, sia da salvaguardia per evitare fenomeni di emulazione e trascinamento che, soprattutto in soggetti di giovane età o comunque di incompleta capacità di autodeterminazione, possono insorgere quale simbolo di appartenenza a gruppi o contesti sociali;

Considerato che

- L'allarme sociale determinato dai comportamenti, palesemente autolesionisti o lesivi dell'incolumità pubblica e della sicurezza locale, dei suddetti soggetti che si manifesta con le sempre maggiori richieste di intervento delle politiche di sicurezza locale, volte ad arginare il fenomeno, sollecitate tanto da singoli cittadini quanto da associazioni ed istituzioni, ivi comprese le scolastiche e sanitarie;
- la presenza di persone che assumono, specie in gruppo, sostanze stupefacenti o psicotrope, in aree pubbliche ovvero aperte al pubblico, ivi compresi pertanto esercizi e locali pubblici, impianti sportivi, scolastici e simili, ovvero in aree esposte al pubblico, comporta un aumento del senso di insicurezza, di degrado ambientale, favorendo lo scadimento della qualità urbana delle aree interessate
- in determinate zone vi sono i soggetti dediti stabilmente al consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope in determinate zone costituiscono una circostanza idonea ad attirare, come effetto indotto, un crescente numero di "*pusher*", con aumento di episodi di criminalità diffusa e conseguente incremento dell'allarme sociale, nonché di pericolo per l'incolumità pubblica

Ritenuto che

- nel quadro della più generale attività di prevenzione, sia necessario intervenire in modo significativo e stabile nei confronti di coloro che contribuiscono con i loro comportamenti a generare situazioni di insicurezza sociale assumendo, per uso voluttuario e non terapeutico, in aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero esposte al pubblico, sostanze stupefacenti o psicotrope
- rientra nel potere di intervento del sindaco favorire azioni che consentano di superare l'insicurezza che i cittadini avvertono nel loro vivere quotidiano, in particolare la percezione di insicurezza e la paura di rimanere vittime di reati per opera della c.d. "criminalità diffusa" ;

- pur in ossequio al *Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza* di cui al D.P.R. n. 309 del 9-10-1990, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 75 e 75 bis, l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 23.05.2008 convertito dalla L. n. 125 del 24.07.2008, attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

tutto ciò premesso il consiglio comunale

impegna il sindaco

ad emettere un'ordinanza che disponga quanto segue:

- fatti salvi i divieti contemplati dal *Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza* di cui al D.P.R. n. 309 del 9-10-1990 e successive modificazioni, da applicarsi a tutto il territorio del Comune di Modena, il divieto di assumere in area pubblica ovvero aperta al pubblico, ivi compresi pertanto esercizi e locali pubblici, impianti sportivi, scolastici e simili, ovvero in aree esposte al pubblico, per uso voluttuario e non terapeutico, sostanze stupefacenti o psicotrope.

- fatte salve la procedure previste dagli articoli 75 e 75 bis del *Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza* di cui al D.P.R. n. 309 del 9-10-1990 e successive modificazioni, che le violazioni all'ordinanza siano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del TUEL, ai cui sensi è previsto il pagamento in misura ridotta pari ad € 250,00.

Il presente Ordine del Giorno, presentato dai consiglieri Morandi, Santoro, Vecchi, Pellacani, Barcaiuolo, Galli (PDL), Celloni (MPA), Manfredini, Taddei, Bellei, Rossi Nicola (Lega Nord Padania), non è stato approvato dal Consiglio comunale con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 26
Consiglieri votanti: 26

Favorevoli 8: i consiglieri Ballestrazzi, Barcaiuolo, Bellei, Leoni, Morandi, Pellacani, Santoro, Taddei

Contrari 18: i consiglieri Andreana, Artioli, Campioli, Codeluppi, Cornia, Cotrino, Dori, Garagnani, Goldoni, Guerzoni, Liotti, Morini, Pini, Prampolini, Ricci, Rocco, Sala, Trande

Risultano assenti i consiglieri Barberini, Caporioni, Celloni, Galli, Glorioso, Gorrieri, Manfredini, Rimini, Rossi E., Rossi F., Rossi N., Torrini, Urbelli, Vecchi e il sindaco Pighi.